

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 40/TFN – Sezione Disciplinare (2014/2015)

Il Tribunale Federale Nazionale – sezione disciplinare, costituito dal Prof. Claudio Franchini **Presidente**; dall’Avv. Angelo Mario Esposito, dal Dott. Roberto Proietti, dall’Avv. Antonio Valori, dall’Avv. Sergio Quirino Valente **Componenti**; con l’assistenza dell’Avv. Gianfranco Menegali **Rappresentante A.I.A.**; del Signor Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Signor Salvatore Floriddia, si è riunito il giorno 23 marzo e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(105) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO MATTINA (Agente di calciatori iscritto nell’elenco FIGC) - (nota n. 6076/47 pf14-15 PM/blp del 16.2.2015).

Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, visto l’accordo ex art. 23 CGS, raggiunto tra il deferito e la Procura federale, in merito all’applicazione di sanzione nei confronti dello stesso;

considerato che il Procuratore federale deve provvedere alla trasmissione del suddetto accordo alla Procura Generale dello Sport del Coni, per eventuali osservazioni da parte della stessa a norma dell’art. 23 CGS;

rinvia a nuovo ruolo, in attesa degli ulteriori adempimenti da parte della Procura federale, con sospensione dei termini di cui all’art. 34 bis, comma 5, del CGS.

(63) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO SCOLLO (all’epoca dei fatti Vice Presidente con delega di rappresentanza della Società ASD Civitavecchia 1920), Società ASD CIVITAVECCHIA 1920 - (nota n. 4391/1002 pf 13-14 SS/fda del 16.12.2014).

Il deferimento

Con atto di deferimento del 12.08.2014 il Procuratore federale esercitava l’azione disciplinare nei confronti di Scollo Francesco, all’epoca dei fatti, vice Presidente con delega di rappresentanza della Società ASD Civitavecchia 1920, per violazione dell’art. 1, bis comma 1, CGS in relazione al C.U. n. 1 s.s. 2012/2013, e della Società ADS Civitavecchia 1920, per violazione dell’art. 4, commi 1 e 2, CGS a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per le violazioni ascritti a propri tesserati.

Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 15 s.s. 2014/2015 il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, rilevata l’omessa comunicazione delle determinazioni conclusive delle indagini alle parti, disponeva la trasmissione degli atti alla Procura federale per i conseguenti adempimenti previsti dall’art. 32 quinquies, comma 5, CGS.

Espletate le comunicazioni di conclusione delle indagini previste dal nuovo CGS, con successivo atto di deferimento del 16.12.2014, ritualmente notificato alle parti, il Procuratore federale esercitava l'azione disciplinare e deferiva innanzi al T.F.N. - sezione disciplinare - il Sig. Scollo Francesco, all'epoca dei fatti, vice Presidente con delega di rappresentanza della Società ASD Civitavecchia 1920, per violazione dell'art. 1 bis, comma 1, CGS in relazione al C.U. n. 1 s.s. 2012/2013, per aver pattuito con Gian Luigi Staffa per la conduzione tecnica della prima squadra per la stagione sportiva 2012-2013 un accordo economico pari a € 15.000,00 superiore ai massimali previsti nelle citate disposizioni al momento della stipula.

Nei termini assegnati nell'atto di convocazione, l'incolpato e la Società non facevano pervenire scritti e/o memorie difensive.

Il dibattimento

Alla riunione del 28.01.2015, erano presenti il rappresentante della Procura federale e l'attuale vice-presidente della Società ASD Civitavecchia 1920.

Il rappresentante della Procura federale, ritenuta provata la responsabilità dei deferiti, chiedeva l'applicazione della sanzione dell'inibizione per mesi 3 (tre) per Scollo Francesco e quella dell'ammenda di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) per la Società. Il rappresentante della Società chiedeva, in via principale, il proscioglimento della stessa, attesa l'inesistenza del tesseramento in oggetto e comunque l'assenza di titolo rappresentativo della Società da parte del Sig. Scollo Francesco all'epoca dei fatti, e, in subordine, l'irrogazione di una sanzione contenuta al minimo.

Con ordinanza pubblicata sul C.U. n. 29 TNF del 2.02.2015, questo Tribunale federale nazionale, rilevata la incompletezza della documentazione acquisita relativamente alla posizione del deferito Scollo Francesco e segnatamente allo status del predetto, disponeva l'acquisizione presso il competente ufficio del Dipartimento Interregionale del LND della certificazione attestante il tesseramento del Sig. Scollo Francesco per la Società ASD Civitavecchia all'epoca dei fatti.

Con atto di integrazione del 13.03.2014 in ottemperanza all'ordinanza istruttoria, la Procura federale trasmetteva il foglio di censimento della S.S. 2012-2013 relativo alla Società ASD Civitavecchia.

Alla riunione odierna sono comparsi il rappresentante della Procura federale nonché il Direttore generale della Società. La Procura federale, ritenuta la responsabilità del Sig. Scollo Francesco e della Società ASD Civitavecchia 1920 in ordine alle violazioni ascritte, si è riportata alle richieste formulate alla seduta del 28.01.2015, come da provvedimento pubblicato sul Com. uff. n. 29 del 2.2.2015. Il rappresentante della Società ha concluso chiedendo il proscioglimento e in subordine l'irrogazione di una sanzione minima.

Motivi della decisione

Il proposto deferimento è fondato e, pertanto, va accolto.

La documentazione acquisita in atti offre ampia dimostrazione circa l'addebito mosso dalla Procura federale ai deferiti.

Preliminarmente è opportuno evidenziare come, contrariamente a quanto riferito dal rappresentante della Società, dal foglio di censimento relativo alla S.S. 2012-13 della Società ASD Civitavecchia, il Sig. Scollo Francesco risultava ricoprire la carica di vice-

presidente della Società con delega alla firma a far data dal 7.11.2012, atteso il provvedimento di inibizione emesso nei confronti del Presidente p.t.

Fatta questa doverosa premessa, risulta accertato che in data 24.11.2012 veniva stipulato, tra la Società ASD Civitavecchia 1920, in persona del vice Presidente con delega di rappresentanza Francesco Scollo, e l'allenatore Gian Luigi Staffa un accordo economico che prevedeva l'affidamento a quest'ultimo della conduzione tecnica della prima squadra militante nel campionato di serie D con la corresponsione di compensi di gran lunga superiori a quelli fissati dal Com. Uff. n. 1 della LND per la stagione sportiva 2012-2013.

In particolare, l'accordo economico in oggetto fissava in € 15.000,00 il compenso per l'attività svolta dall'allenatore Gian Luigi Staffa, in violazione della previsione degli importi massimali che potevano essere pattuiti tra le Società appartenenti a campionati della LND e allenatori dilettanti nella stagione 2012- 2013, così come stabilito con C.U. n. 1 della LND.

Tale condotta costituisce violazione disciplinare dell'art. 1 bis CGS da parte del legale rappresentante della Società e del tesserato Gian Luigi Staffa, per il quale è stato disposto il deferimento presso la competente Organo di giustizia del Settore Tecnico.

Delle violazioni ascritte al proprio legale rappresentante e al proprio tesserato è chiamata a rispondere la Società ASD Civitavecchia 1920 per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, CGS, e alla stessa si applicano le sanzioni di cui all'art. 18 CGS come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, in accoglimento del proposto deferimento infligge:

- a Scollo Francesco l'inibizione per mesi 3 (tre);
- alla Società ASD Civitavecchia 1920 l'ammenda di € 500,00 (euro cinquecento/00).

(114) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SALVATORE MANNA (all'epoca dei fatti Presidente della Società USD Cavese 1919 già USD Pro Cavese 1934), Società USD CAVESE 1919 già USD PRO CAVESE 1934 - (nota n. 6354/1114 pf13-14 MS/vdb del 20.2.2015).

(115) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SALVATORE MANNA (all'epoca dei fatti Presidente della Società USD Cavese 1919 già USD Pro Cavese 1934), Società USD CAVESE 1919 già USD PRO CAVESE 1934 - (nota n. 6515/1090 pf13-14 AM/Seq. del 24.2.2015).

La Procura federale, con le distinte suindicate note rispettivamente del 20.02.2015 e del 24.02.2015, ha deferito dinanzi a questo Tribunale federale nazionale - sezione disciplinare:

- il Sig. Manna Salvatore, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società USD Cavese 1919, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all'art. 8, comma 9, CGS, per avere, in qualità di legale rappresentante della citata Società USD Cavese 1919 in violazione ai principi di lealtà, correttezza e probità, omesso di corrispondere, nei termini di

trenta giorni dalla notifica del provvedimento, le somme riconosciute dal Collegio Arbitrale presso la LND in favore dell'allenatore Volpi Tommaso;

- la Società USD Cavese 1919, a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del CGS, per la violazione disciplinare ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante.

Nei due deferimenti, la Procura federale evidenziava che in data 29.03.2014 il Collegio Arbitrale aveva condannato la Società USD Cavese 1919 al pagamento della somma di € 4.590,00, compresi interessi legali, in favore dell'allenatore Sig. Tommaso Volpi, in accoglimento del ricorso dallo stesso presentato in data 14.11.2012, a seguito del mancato pagamento degli emolumenti derivanti dall'accordo economico sottoscritto tra il medesimo allenatore e la stessa Società per la stagione sportiva 2012/2013.

La predetta decisione del Collegio Arbitrale presso la LND del 29.03.2014 era stata comunicata a mezzo racc.ta del 7.04.2014 presso la Sede della Società USD Cavese 1919 e recapitata in data 30.04.2014.

La LND - Dipartimento interregionale aveva altresì informato la Società, con comunicazione del 06.05.2014, del termine di scadenza per la presentazione di regolare liberatoria e che in mancanza avrebbe provveduto a inoltrare proposta di deferimento alla Procura federale.

Peraltro, a seguito di richiesta della medesima Procura, a mezzo lettera racc.ta del 22.07.2014, il Sig. Volpi aveva inviato copia della dichiarazione liberatoria rilasciata alla Società USD Cavese 1919 in data 21.07.2014 contestualmente al pagamento della citata somma, circostanza quest'ultima confermata in sede di audizione dall'attuale Presidente della USD Cavese 1919 Sig. Monorchio e dal Dirigente Sig. Vertolomo.

Pertanto, la Società incolpata non aveva dato esecuzione a quanto ingiunto nei termini previsti dalla disciplina vigente, dando così origine al presente procedimento per illecito disciplinare consistente nell'inadempimento di obblighi positivi posti a suo carico, ascrivibile al Presidente e legale rappresentante pro tempore per il rapporto di immedesimazione organica, nonché alla Società sportiva a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS.

Nei termini assegnati la Società incolpata, con riferimento al procedimento di cui alla nota n. 6515/1090 pf 13-14/AM/Seg. del 24.02.2015, faceva pervenire memoria difensiva a mezzo della quale, pur riconoscendo l'esistenza del comportamento contestato, evidenziava che lo stesso era da addebitarsi esclusivamente al precedente L.r.p.t. – ovvero il Sig. Manna Salvatore – e che i nuovi vertici societari, non appena insediatisi, avevano provveduto a corrispondere quanto dovuto all'allenatore Volpi Tommaso.

Sulla scorta di quanto sopra, la Società incolpata chiedeva in via principale l'applicazione della sanzione di cui all'art. 18, comma I, lettera a) o b), del CGS in luogo di quella dell'art. 8, comma 9, CGS, e in via gradata l'applicazione della sanzione nel suo minimo edittale, ovvero un punto di penalizzazione da scontarsi nella prossima stagione sportiva.

Fissata la riunione dinnanzi a questo Tribunale federale nazionale - sezione disciplinare per la data odierna, il rappresentante della Procura federale, previa richiesta di riunione dei due procedimenti di deferimento di cui alle distinte note, ha chiesto la conferma del deferimento e l'irrogazione delle sanzioni dell'inibizione di mesi 6 (sei) per il Sig. Manna e della penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nell'attuale stagione sportiva, nei confronti della Società.

Sono altresì comparsi i difensori della Società, i quali si sono riportati alla memoria difensiva in atti.

Ciò premesso, questa Sezione disciplinare preliminarmente dispone la riunione dei due procedimenti per le evidenti ragioni di connessione e di identità delle parti e delle contestazioni sollevate.

Ciò posto, si osserva che dalla documentazione prodotta in atti emerge la fondatezza dell'addebito mosso dalla Procura federale per il mancato pagamento, da parte degli incolpati e nei termini normativamente fissati, di quanto dovuto all'allenatore Volpi Tommaso.

Risulta, invero, accertato che la Società incolpata solamente in data 21.07.2014 ha effettuato il pagamento all'allenatore Volpi Tommaso di quanto in suo favore stabilito dal Collegio Arbitrale con lodo del 29.03.2014 – poi comunicato con raccomandata del 07.04.2014 ricevuta il successivo 30.04.2014 - e che quindi non ha rispettato il termine di 30 giorni previsto dall'art. 94 ter, comma 13, delle NOIF.

Orbene, il ritardo nel pagamento della somma di cui al lodo adottato dal Collegio Arbitrale della LND integra evidentemente gli estremi della violazione disciplinare contestata.

Tale ricostruzione del resto non è minimamente inficiata dalle deduzioni difensive svolte dalla Società incolpata, risolvendosi le stesse nell'ammissione stessa dei fatti contestati e non essendo suscettibile di alcun apprezzamento giuridico la giustificazione adottata a sostegno del mancato pagamento nei termini normativamente stabiliti.

In merito alle sanzioni, vista la normativa in riferimento e la richiesta della Procura, accertate le responsabilità come da deferimento e nel contraddittorio delle parti, tenuto anche conto che la Società ha poi effettuato il pagamento dovuto, si ritengono congrue quelle di seguito indicate

P.Q.M.

Il Tribunale federale nazionale - sezione disciplinare, in accoglimento del deferimento, infligge le seguenti sanzioni:

- mesi 3 (tre) di inibizione nei confronti del Sig. Manna Salvatore, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della USD Cavese 1919;
- penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nell'attuale stagione sportiva, nei confronti della USD Cavese 1919.

(104) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PIETRO BALISTRERI (all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società SSD ARL Taranto FC 1927, attualmente tesserato in prestito per la Società Reggina Calcio Spa), GILBERTO D'IGNAZIO PULPITO (all'epoca dei fatti allenatore in seconda della Società SSD ARL Taranto FC 1927) - (nota n. 6102/1031 pf13-14 AM/ma del 16.2.2015).

Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, visto l'accordo ex art. 23 CGS, raggiunto tra il deferito Pietro Balistreri e la Procura federale, in merito all'applicazione di sanzione nei confronti dello stesso;

considerato che il Procuratore federale deve provvedere alla trasmissione del suddetto accordo alla Procura Generale dello Sport del Coni, per eventuali osservazioni da parte della stessa a norma dell'art. 23 CGS;

ritenuta l'opportunità di sospendere l'intero procedimento;
rinvia a nuovo ruolo, in attesa degli ulteriori adempimenti da parte della Procura federale
con sospensione dei termini di cui all'art. 34 bis, comma 5 del CGS.
Dispone la comunicazione del presente provvedimento alle parti non presenti.

Il Presidente del TFN
Sez. Disciplinare
Prof. Claudio Franchini

”

Pubblicato in Roma il 24 marzo 2015.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio